

6. osserva che il 29 dicembre 2020 il Regno Unito ed Euratom hanno firmato un accordo di cooperazione nucleare in base al quale il Regno Unito partecipa in qualità di membro all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E), in conformità della decisione F4E del Consiglio e dei relativi statuti; prende atto che il Regno Unito aderirà nuovamente a Euratom in qualità di membro associato e continuerà a contribuire all'F4E e a ITER;
7. è consapevole che, oltre alla fase di costruzione, l'impresa comune dovrà contribuire alla fase operativa di ITER dopo il 2035 e alle successive fasi di disattivazione e smantellamento nel quadro dell'accordo su ITER<sup>(2)</sup>; rileva che i contributi alle fasi di disattivazione e smantellamento sono stati stimati rispettivamente a 95 540 000 EUR e a 180 200 000 EUR (a valori del 2001);
8. osserva con preoccupazione che permane il rischio di ulteriori aumenti dei costi e ritardi nell'attuazione del progetto ITER; rileva che fino a marzo/aprile 2020 l'impresa comune è stata in grado di rispettare le date di consegna dei diversi componenti in linea con il calendario previsto per il raggiungimento dello stadio del primo plasma alla fine del 2025, nonostante alcuni ritardi, ma che la pandemia di COVID-19 ha determinato rischi aggiuntivi che sono attualmente in fase di analisi, alla luce dei quali non è chiaro se il calendario per il raggiungimento dello stadio del primo plasma possa essere mantenuto; invita l'impresa comune a informare l'autorità di scarico in merito ai risultati dell'aggiornamento dello scenario di riferimento che è previsto per il novembre 2021; suggerisce che l'organizzazione ITER includa un ragionevole margine per gli imprevisti in qualsiasi calendario rivisto, al fine di evitare successive revisioni al rialzo del costo stimato del progetto e ritardi in relazione alle date attese per le principali tappe operative, nonché di garantire il più elevato grado possibile di affidabilità del calendario, tenendo conto delle conseguenze della situazione sanitaria globale; propone un margine per gli imprevisti pari ad un massimo di 24 mesi e al 10-20 % del bilancio proposto dalla Commissione a tale riguardo;

#### **Gestione finanziaria e di bilancio**

9. osserva che il bilancio definitivo disponibile per l'esercizio 2019 comprendeva stanziamenti di impegno pari a 729 708 445 EUR e stanziamenti di pagamento pari a 761 187 699 EUR; rileva che i tassi di utilizzo degli stanziamenti di impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,8 % e del 97,1 % (rispetto al 98,4 % e al 96,1 % del 2018);
10. osserva che, secondo la relazione della Corte, nel 2019 il bilancio per il capitolo 3.4 (Altre spese operative) è aumentato dell'85 % rispetto al 2018, raggiungendo 7 372 404 EUR, e che tale rubrica viene utilizzata per diverse categorie di spesa; rileva che, secondo la relazione della Corte, per garantire il rispetto dei principi di bilancio della trasparenza e della specializzazione si dovrebbe creare un capitolo di bilancio distinto per ciascuna categoria di spesa; invita l'impresa comune a rivedere le sue linee di bilancio e i suoi metodi di rendicontazione di bilancio e a riferire all'autorità di scarico in merito agli sviluppi al riguardo;
11. osserva che, dei 729 708 445 EUR disponibili per gli stanziamenti di impegno, il 100 % è stato eseguito mediante impegni singoli diretti (rispetto al 98,4 % nel 2018), che corrisponde a un aumento dell'1,6 %;
12. rileva che nel 2019 il saldo dell'esecuzione del bilancio ammontava a 824 174 EUR (rispetto a 1 316 734 EUR nel 2018);
13. osserva con grande preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, in una procedura d'appalto di importo elevato avviata nel 2019 il calendario e le scadenze inizialmente pubblicate dall'impresa comune non erano realistiche, in quanto non tenevano pienamente conto della complessità del processo stesso (ossia delle visite in loco) o del contratto; rileva che, secondo la risposta dell'impresa comune, il calendario previsto per l'appalto era effettivamente impegnativo, ma conforme ai requisiti normativi, e che l'impresa comune ha intrapreso ogni possibile azione volta a garantire una concorrenza equa e trasparente; osserva inoltre che, secondo la relazione della Corte, per quanto riguarda il processo di valutazione, in un caso l'onere amministrativo di dimostrare l'equivalenza a una specifica certificazione, richiesta dai criteri di selezione, potrebbe aver dissuaso potenziali contraenti in possesso di certificazioni equivalenti dal presentare un'offerta; prende atto della risposta dell'impresa comune, secondo cui: il requisito riguardante la certificazione derivava dal quadro normativo nucleare per l'impianto ITER disciplinato dal diritto francese, l'impresa comune ha attenuato gli effetti sulla concorrenza consentendo l'utilizzo di certificazioni equivalenti ed essa non era in grado di effettuare una valutazione preventiva di certificazioni potenzialmente equivalenti; invita l'impresa comune ad anticipare e ad avviare la sua procedura d'appalto in modo realistico e diligente, al fine di evitare potenziali scoperti o ritardi nonché la perdita di fondi; invita l'impresa comune a migliorare il suo processo di programmazione degli appalti pubblicando calendari realistici fin dall'inizio come pure la sua procedura di valutazione e negoziazione, definendo chiaramente la portata dei negoziati nella documentazione del bando;

<sup>(2)</sup> GUL 358 del 16.12.2006, pag. 62.

